

Sent. 24 marzo 1988, n. 398

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della [legge 7 maggio 1965, n. 459](#) ("Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti"), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1984 dal T.A.R. della Liguria sul ricorso proposto da Resta Giorgio contro la U.S.L. n. 14, iscritta al n. 1230 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68-bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Considerato in diritto

1. - La questione oggetto del giudizio di costituzionalità riguarda l'articolo unico della [legge 7 maggio 1965, n. 459](#), nella parte in cui consente soltanto agli ufficiali sanitari ed ai sanitari condotti (in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge e in carriera da epoca anteriore al 31 dicembre 1952) il trattenimento in servizio per il tempo necessario a raggiungere il massimo pensionabile, e comunque non oltre il conseguimento del settantesimo anno di età.

Ad avviso del giudice "a quo" la norma impugnata non prevedendo come destinatari del beneficio del trattenimento in servizio anche gli altri sanitari comunali, contrasta con gli [artt. 3 e 97 Cost.](#), in quanto pone in essere un'ingiustificata disparità di trattamento, violando, altresì, il principio di imparzialità.

2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza, perché, diversamente da quanto si sostiene dall'Avvocatura dello Stato, l'ordinanza di rimessione è esauriente sul punto della qualificazione del ricorrente nel giudizio "a quo" come appartenente alla categoria dei sanitari comunali, rispetto ai quali si tende a far estendere i benefici previsti dalla norma denunciata.

3. - Nel merito la questione, sollevata in riferimento [all'art. 3 Cost.](#), è fondata.

Se è vero che la regola generale per i sanitari che siano dipendenti pubblici e quella del collocamento a riposo al 65° anno di età, tuttavia, come nel caso della norma denunciata, il legislatore, in vista di varie considerazioni, vi ha più volte derogato, elevando il limite al 70° anno di età in relazione a particolari categorie di personale.

Nel caso ora sottoposto all'esame della Corte va rilevato che per gli ufficiali sanitari ed i medici condotti era stata introdotta una prima deroga in tal senso dalla [legge n. 596 del 1954](#), per coloro che fossero stati assunti anteriormente alla entrata in vigore del T.U. n. 383 del 1934.

Tale deroga era stata estesa dalla [legge 20 dicembre 1962, n. 1751](#) ai medici ed ai veterinari addetti agli Uffici comunali, proprio perché ritenuti equiparati ai primi (Atto Camera n. 3525, 3a legislatura).

Appare perciò inspiegabile, come è stato ben messo in evidenza nell'ordinanza di rimessione, che quando il legislatore si è occupato degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti entrati in carriera successivamente e fino al 31 dicembre 1952, non abbia compreso nel beneficio anche gli altri sanitari comunali che, in relazione al precedente analogo beneficio, erano stati assimilati ai primi.

4. - La ravvisata illegittimità costituzionale della norma denunciata, in riferimento [all'art. 3 Cost.](#), è da considerarsi assorbente del riferimento [all'art. 97 Cost.](#)

Per questi motivi

La Corte Costituzionale

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della [legge 7 maggio 1965, n. 459](#) ("Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti") nella parte in cui non prevede anche i sanitari comunali elencati nell'articolo unico della legge 26 dicembre 1962, n. 1751.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

[Cost. art. 3](#)